

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

TITOLO 01 IL COMUNE

CAPO 01 ELEMENTI COSTITUTIVI.

ART. 01 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA.

01. IL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE GLI SVILUPPI.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 TERRITORIO E SEDE COMUNALE.

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE FRAZIONI DI PRATA E SAN CASSIANO, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 27,9484 CONFINANTE CON I COMUNI DI CHIAVENNA A NORD, DI PIURO A NORDEST, DI MESE A NORDOVEST, DI GORDONA A OVEST, DI SAMOLACO A SUD-OVEST E DI NOVATE MEZZOLA A SUD-EST.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE CENTRALE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO DI PRATA CHE E' IL CAPOLUOGO ED HA, NELLA FRAZIONE DI SAN CASSIANO, UN UFFICIO STACCATO DESTINATO ALLA CERTIFICAZIONE.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE, NON ESCLUSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SAN CASSIANO DOVE TROVASI L'UFFICIO DI CUI SOPRA.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 03 SEGNI DISTINTIVI.

01. IL COMUNE DOVRA' DOTARSI DI UN PROPRIO GONFALONE E DI UN PROPRIO STEMMA CHE VERRANNO CONCESSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

02. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINALITA' NON ISTITUZIONALI, SARANNO VIETATI.

ART. 04 FINALITA' E COMPITI.

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 05 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE.

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO

MONTANO, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA, A CONSORZI FRA PIU' COMUNI, ALLA PROVINCIA E ALLA U.S.S.L. DEL PROPRIO TERRITORIO.

ART. 06 ALBO PRETORIO.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA, NEL PALAZZO CIVICO, APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD " ALBO PRETORIO " PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE, L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA, AVVALENDOSI DI APPOSITO INCARICATO E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. PRESSO L'UFFICIO DI SAN CASSIANO VERRANNO ESPOSTE COPIE DI ATTI DI UN CERTO RILIEVO.

TITOLO 02 ORGANI ELETTIVI

ART. 07 ORGANI.

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01 IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08 ELEZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA.

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 09 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DEL COMUNE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE E DELLO STATO.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

06. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO A CONTENUTO GENERALE:

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI, COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E TUTTI GLI ALTRI ENTI ISTITUZIONALI;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

- I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI ANNI E DEI SERVIZI;
- L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI SOTTOPOSTI A VIGILANZA.
- M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI COMPrensoriali, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 (QUARANTACINQUE) GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.
- Q) DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLE COMMISSIONI E NELLE CONSULTE, SENZA IL VINCOLO TEMPORALE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;
07. IL CONSIGLIO COMUNALE INOLTRE POTRA' DELIBERARE SU MOZIONI O QUANT'ALTRO RITENUTO OPPORTUNO DALLA GIUNTA MUNICIPALE.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO.

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.
02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.
03. L'AVVISO PER LE SEZIONI ORDinarie, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.
04. TUTTAVIA NEI CASI DI URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RIFERITA AL GIORNO SEGUENTE.
05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.
06. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.
07. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA

META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' NELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 MEMBRI.

08. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO IL CONSIGLIO.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO: - PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
- PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

10. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, GLI ASSESSORI ESTERNI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

11. IL SINDACO PUO' ATTRIBUIRE AD UN ASSESSORE FUNZIONI VICARIE PER SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DALL' ASSESSORE PIU' ANZIANO.

ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI.

01. PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' ANCHE AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE. OGNI COMMISSIONE SARA' RAPPRESENTATA DA OGNI SINGOLO GRUPPO CONSILIARE.

02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 12 - CONSIGLIERI.

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

04. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E DEGLI EMENDAMENTI CHE

INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI CONTABILI E DI LEGITTIMITA'.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 14 - GRUPPI CONSILIARI.

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

04. AI CAPIGRUPPO CONSILIARI DEVONO ESSERE ASSICURATE, PER LA ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

CAPO 02 LA GIUNTA COMUNALE.

ART. 15 - ELEZIONE.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE (ARTT. 34 LEGGE N. 142/1990), SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO IL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL 02 COMMA, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI 01 GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 16 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI.

02. IN DEROGA A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE 01 COMMA, N. 01 ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILE ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

03. L'ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

04. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEI PRECEDENTI ARTICOLI.

06. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

07. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

08. LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA PUO' AVVENIRE:
- PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELL'ASSESSORE; - PER PROPOSTA DEL SINDACO;
- PER ALTRA CAUSA.

09. IN MERITO IL CONSIGLIO SI ESPRIME, NELLA STESSA SEDUTA, CON DUE DISTINTI ATTI DELIBERATIVI:

A) ACCETTAZIONE DI UNA DELLE TRE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE;

B) SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE.

ART. 17 - COMPETENZE.

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO OD AL SEGRETARIO.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. ALLA GIUNTA MUNICIPALE COMPETONO COMUNQUE LO STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DEL TITOLO 01 DI BILANCIO, IVI COMPRESI I PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO.

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO.

02. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIDUTA DALL'ASSESSORE CHE E' STATO INCARICATO DI SVOLGERE LE FUNZIONI ATTRIBUITE AL SINDACO, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI

MEMBRI PRESENTI NELLA RIUNIONE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIME POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPERTI, TECNICI, FUNZIONARI E/O DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, INVITATI DA CHI

PRESIEDE A RIFERIRE O A DISCUTERE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

ART. 19 - DECADENZA.

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:

- PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;
- PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL RISPETTIVO CONSENSO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO;

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 20 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLA SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TALE CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO, NOMINATO DAL PRESIDENTE.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO, DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DELL'ASSESSORE DELEGATO ALLE FUNZIONI VICARIE PER LA GIUNTA.

CAPO 03 IL SINDACO.

ART. 21 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA.

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 22 - ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE.

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) HA FACOLTA' DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DI ATTI SPECIFICI EMESSI DAI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORNE L'ESAME ALLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITI LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI (SE ISTITUITI) ;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE, NONCHE' QUELLE CONTINGIBILI ED URGENTI;
- M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- P) DISPONE L'ESECUZIONE DEI RUOLI RELATIVI A CANONI, TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI E LE VARIAZIONI RELATIVE DISPOSTE DALLA GIUNTA MUNICIPALE O DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITI LA GIUNTA E/O LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONE PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA", AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE".

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI DI INFORMAZIONE ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE E AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI ALTRO PERSONALE DIPENDENTE QUALIFICATO, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- G) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE OD UN CONSIGLIERE DELEGATO E AVVALENDOSI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE.

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI, PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE E/O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE, O AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 25 - VICESINDACO.

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA

GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI.

CAPO 01 IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 26 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE.

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 27 - ATTRIBUZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) E' RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DI SETTORI, SERVIZI ED ED UFFICI CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI E DOTATI DI PODESTA' AUTONOMA DI SCELTA DEI PROCEDIMENTI E DELLE METODOLOGIE TIPIZZATE DALLE NORME;

B) ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLO, NEUTRI E NECESSITATI CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO:

- ORDINAZIONI DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

- EMANAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI TIPICI NECESSITATI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA.

- PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN

PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

- FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI;
- ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;
- VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI E PER LE GARE DI APPALTO, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA STABILITI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE.
- ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBA RICEVUTO DELEGA;
- SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO;
- LIQUIDAZIONE DI COMPENSI, DI INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;
- CURA DI TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, E ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI
- ADOZIONE PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI IN ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, E PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MOBILITA' PREVISTE DAGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLECITA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE:

- PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, CURANDONE LE VERBALIZZAZIONI.
 - PARTECIPA DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO PROPRIO DELEGATO ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE LE VERBALIZZAZIONI;
 - RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
 - PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;
 - RILASCIA DOCUMENTI, NOTIZIE E PERMESSI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA, A SECONDA DI QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO;
 - PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI MESSI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E DELLA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI.
 - SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
 - RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;
 - HA POTERI DI INIZIATIVA E DI COOPERAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO.
02. CON APPOSITO REGOLAMENTO VERRANNO STABILITE LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI CUI AL 01 COMMA.

ART. 31 - RESPONSABILITA'.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.
02. IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, QUANDO IL COMUNE NON ABBIAM IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, O SI TROVI TEMPORANEAMENTE SPROVVISTO.
03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILI PER LE INIZIATIVE ED I COMPITI DIRETTAMENTE AFFIDATIGLI.
04. RISULTA INOLTRE RESPONSABILE, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA.

CAPO 02 UFFICI.

ART. 32 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI.

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZA NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 33 - STRUTTURA.

01. L' ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL' ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN:

- AREE;
- SETTORI;
- SERVIZI;
- UNITA' OPERATIVE;
- UFFICI.

02. GLI UFFICI POSSONO INGLOBARE FUNZIONI DI AREE E SETTORI DIVERSI E DEVONO ESSERE FUNZIONALMENTE COLLEGATI AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

03. L' ORGANIZZAZIONE INERENTE LA SUDETTA ARTICOLAZIONE VERRA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA',

04. PER LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI PUO' AVVALERSI MEDIANTE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

05. GLI INCARICHI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE POSSONO ESSERE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO E POSSONO ESSERE RINNOVATI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DAL RESPONSABILE DEL PERIODO CONCLUSOSI, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALL' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI NONCHE' AL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DELL' ENTE LUI DIRETTI.

06. L' INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL' INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL RESPONSABILE RISULTI INADEGUATO.

07. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE IL REGOLAMENTO PER L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 34 - PERSONALE.

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI

DEL PERSONALE, ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI SINGOLI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 04 - SERVIZI.

ART. 35 - FORME DI GESTIONE.

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO E DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' FRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA, A CONSORZI COSTITUITI O CHE SI COSTITUIRANNO FRA PIU' COMUNI, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA, QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 36 - GESTIONE IN ECONOMIA.

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA DEVONO ESSERE DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 37 - ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE.

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, DELLE FORME RELATIVE ALL'AZIENDA SPECIALE O ALLA ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

- IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERA' LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDERA' NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVALE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.
- 02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA POTRA' AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.
- 03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL 01 COMMA SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
- 04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
- 05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VERRANNO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 38 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA.

- 01. LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LA CUI NATURA ED OGGETTO, IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DEL MEDESIMO, NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA, PUO' ESSERE AFFIDATA ALLA MEDESIMA. IN PARTICOLARE L'AFFIDAMENTO POTRA' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E QUELLI TERRITORIALI DI BASE.
- 02. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA' IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

ART. 39 - CONVENZIONI.

- 01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA.
- 02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.
- 03. LE CONVENZIONI PREPARATE E DEFINITE FRA LE PARTI, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALL'ESAME ED ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.
- 04. LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI PUO' ESSERE AFFIDATA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE IN MATERIA.

ART. 40 - CONSORZI.

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO, SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E COMPATIBILE COI DISPOSTI DELLO STATUTO.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 39 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 41 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN TERRITORIO MONTANO L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 05 FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO.

ART. 42 - FINANZA LOCALE.

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DEGLI ALTRI, INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA O SULL'USO AUTORIZZATO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E PRIVATI.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGI IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 43 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELLA ANNUALITA', DELL'UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DAGLI ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE DOVUTI PER LEGGE.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLIGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 44 - RISULTATI DI GESTIONE.

01. I RISULTATI DI GESTIONE ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI ED I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VANNO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 45 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL REVISORE DEL CONTO.

02. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI A NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

03. IL REVISORE DEL CONTO DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZA E QUANTO PREVISTO DALL'APPOSITO

REGOLAMENTO.

04. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 46 - FUNZIONE E RESPONSABILITA' DEL REVISORE.

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

02. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHiesto.

03. HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

04. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO.

05. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

ART. 47 - FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE.

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

- PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI;
- PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORI ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO - SINDACO ED ASSESSORI, ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE - CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI. CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
- PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL REVISORE, NEI LIMITI PREDETERMINATI DAL PRECEDENTE ARTT. 46 .

02. IL NORMALE STRUMENTO DI INDAGINE UTILIZZABILE DAL REVISORE E' DATO E CONSISTE NELL'INDAGINE A CAMPIONE.

03. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:

A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATO PER SETTORI, PROGRAMMI ED INTERVENTI;

B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DI INDICI DI PRODUTTIVITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE AUTONOMAMENTE O SU INDICAZIONE DEL REVISORE, PUO' INDIVIDUARE CENTRI DI COSTO PER I QUALI ATTIVARE SPECIFICHE FORME DI RILEVAZIONE.

ART. 48 - BENI COMUNALI.

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.
02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.
03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROPORRE, COMPATIBILMENTE CON LE NORME DI LEGGE, UTILIZZAZIONI DIVERSE DEI TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, PURCHE' RISPONDENTI E COMPATIBILI CON LE ATTUALI ESIGENZE DELLA COMUNITA' ANCHE SE IN CONTRASTO CON LE FINALITA' E L'UTILIZZO STORICO DEGLI USI CIVICI.

ART. 49 - BENI DEMANIALI.

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.
02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.
03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE L'AREA CIMITERIALE E LE AREE DI MERCATO.
04. ALLA CLASSIFICAZIONE, E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 50 - BENI PATRIMONIALI.

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SIANO ASSOGGETTABILI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUESTO RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO; ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONI SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE;
03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.
04. SONO DA CONSIDERARE BENI PATRIMONIALI ANCHE QUELLI PERVENUTI AL COMUNE A SEGUITO DI DONAZIONI E/O LASCITI.

ART. 51 - INVENTARIO.

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI E IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.
02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
03. IL SEGRETARIO ED IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA SONO RESPONSABILI DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI

PREVISIONE, SIA AL CONTO CONSUNTIVO.

05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

ART. 52 - CONTRATTI.

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 06 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 53 - PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE UN BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA, CIO' ANCHE ATTRAVERSO LA NOMINA DI CONSULTAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLAMENTATE.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 54 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA

COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE 06 COMMA, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE, PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL 01 COMMA HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 55 - ISTANZE.

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 56 - PETIZIONI.

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 55 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI

ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL TERZO COMMA NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE, IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA, AL SOGGETTO PROPONENTE, LA COMUNICAZIONE.

ART. 57 - PROPOSTE.

01. UNA PROPOSTA PUO' ESSERE AVANZATA DA UN NUMERO MINIMO DI CITTADINI, PARI AL 10 % DEL CORPO ELETTORALE.

02. IL SINDACO LA TRASMETTE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI, ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATA DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

03. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE UNA RAPPRESENTANZA DEI PROPONENTI ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

04. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 58 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE.

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE O DI NUCLEO ABITATO A TUTELA DEGLI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, DI CUI ALL'ARTT. 11, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI

DI CUI AL PRIMO COMMA, PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN UN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 59 - REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE, IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAI REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER CINQUE ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DEI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DAL 20 % DEL CORPO ELETTORALE.

04. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UN'APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO: ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL PRECEDENTE 02 COMMA ED AL RISCONTRO DELLA COMPRESIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

05. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO TRENTA GIORNI DELLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.

07. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCIA PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

08. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

09. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON VI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50 % DEGLI AVENTI DIRITTO.

10. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI O SOSPESI, PREVIO PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBA PIU' RAGIONE D'ESSERE O SUSSISTONO DEGLI ADEMPIMENTI TEMPORANEI.

11. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 60 - DIRITTO DI ACCESSO.

01. AI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE CHE ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 61 - DIRITTO DI INFORMAZIONE.

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

ART. 62 - DIFENSORE CIVICO.

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA VIENE ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. OVE NEL TERMINE DI 60 GIORNI IL SINDACO NON PROVVEDA, IL DIFENSORE CIVICO NE INFORMA I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI ED A SCRUTINIO SEGRETO.

04. DURA IN CARICA PER LO STESSO PERIODO DI TEMPO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DI FRONTE AL SINDACO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI.

05. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO: CHIUNQUE DIMOSTRI DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE; RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE. SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

06. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON LE SEGUENTI CAUSE CHE NE PROVOCANO ANCHE LA DECADENZA:

- LA CARICA A MEMBRO DEL PARLAMENTO, DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O DELL' U.S.S.L. ;
- LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
- L' ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA L' OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

07. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ED ALLE PRATICHE INERENTI L' ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO, POTENDO ALTRESI' USUFRUIRE DEI MEZZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

08. AL DIFENSORE CIVICO, AL MOMENTO DELLA NOMINA, VIENE ASSEGNATA UNA INDENNITA' DI CARICA, OLTRE ALL' EVENTUALE E DOCUMENTATO RIMBORSO SPESE.

ART. 63 - DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D' ACCORDO CON ALTRI COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA ED ASSOLVE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DEL COMPENSORIO.

TITOLO 07 - FUNZIONE NORMATIVA.

ART. 64 - STATUTO.

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L' INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 10 % DEL CORPO ELETTORALE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L' AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L' EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 65 - REGOLAMENTI.

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 57 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: DOPO L' ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 66 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBO ESSERE APPORTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE, CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE N. 142 DEL 08.06.1990 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 67 - ORDINANZE.

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL 01 COMMA DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORMA DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL 02 COMMA DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/1990 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L' ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 68 - NORME TRANSITORIE E FINALI.

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

02. IL CONSIGLIO, APPROVA, ENTRO UN ANNO, I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL' ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE, CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.